

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A04193

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dutasteride, «Dutasteride aristo».

Estratto determina AAM/PPA n. 546/2022 del 13 luglio 2022

Autorizzazione all'immissione in commercio della nuova confezione, descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale DUTASTERIDE ARISTO anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

«0,5 mg capsule molli» - 90 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. 045117049 (base 10) - IC0VMT (base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: dutasteride.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Strabe 8-10 - Berlino - D-13435, Germania.

Procedura europea: MT/H/246/001/IB/012.

Codice pratica: C1B/2021/806.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione di cui all'Art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'Art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A04194

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a maggio 2022, è pari a: 110,60. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

22A04257

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2023.

L'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, si indicano le festività ebraiche relative all'anno 2023.

Tutti i sabati da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

Le festività solenni da mezz'ora prima del tramonto ad un'ora dopo il tramonto nei periodi compresi tra i giorni indicati nell'elenco sotto riportato:

da mercoledì 5 aprile a venerdì 7 aprile da mezz'ora prima del tramonto di martedì 11 aprile a un'ora dopo il tramonto di giovedì 13 aprile	Pesach (Pasqua)
da mezz'ora prima del tramonto di giovedì 25 maggio a un'ora dopo il tramonto di sabato 27 maggio	Shavuoth (Pentecoste)
da mezz'ora prima del tramonto di mercoledì 26 luglio a un'ora dopo il tramonto di giovedì 27 luglio	Digiuno del 9 di A v
da mezz'ora prima del tramonto di venerdì 15 settembre a un'ora dopo il tramonto di domenica 17 settembre	Rosh Hashana' (Capodanno)
da domenica 24 settembre a un'ora dopo il tramonto di lunedì 25 settembre	Vigilia di Kippur (Espiazione) Kippur (Espiazione)
da mezz'ora prima del tramonto di venerdì 29 settembre a un'ora dopo il tramonto di domenica 1° ottobre	Sukkot (Festa delle Capanne)
da venerdì 6 ottobre a un'ora dopo il tramonto di domenica 8 ottobre	Shemini Atzeret e Simchat Torà (Festa della Legge)

Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

22A04165

